

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Composto da:

- Avv. Donato Di Campi	Presidente
- Avv. Federico Squartecchia	Cons. Segretario
- Avv. Giovanni Stramenga	Cons. Tesoriere
- Avv. Guido Cappuccilli	Consigliere
- Avv. Lorenzo Cirillo	Consigliere
- Avv. Salvatore Marco Coco	Consigliere
- Avv. Fabio Corradini	Consigliere
- Avv. Claudia d'Aloisio	Consigliere
- Avv. Vincenzo Di Girolamo	Consigliere
- Avv. Ugo Di Silvestre	Consigliere
- Avv. Alba Febbo	Consigliere
- Avv. Augusto La Morgia	Consigliere
- Avv. Giovanni Manieri	Consigliere
- Avv. Andrea Scoponi	Consigliere
- Avv. Ernesto Torino-Rodriguez	Consigliere

o o o

L'anno **2013**, il giorno **7** del mese di **marzo**, alle ore **16.00**, si è riunito il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Pescara, con l'assenza giustificata dei Cons. La Morgia e Manieri, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE
 - 2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
- ORE 16.15
- 3) GIURAMENTO AVVOCATI
 - 4) ISCRIZIONI - CANCELLAZIONI - DECADENZA PATROCINIO
 - 5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)
 - 6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)
 - 7) RELAZIONE ANNUALE 2012
- ORE 17.00
- 8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/12 (RELATORE AVV. CIRILLO)
- ORE 18.00
- 9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 25/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)
 - 10) ESPOSTI
 - N. 102/12 RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ SCADENZA 13.3.13
 - N. 109/12 RELATORE AVV. DI GIROLAMO SCADENZA 10.3.13
 - N. 111/12 RELATORE AVV. CORRADINI
SCADENZA 17.3.13
 - N. 112/12 RELATORE AVV. CAPPUCILLI
SCADENZA 18.3.13
 - N. 113/12 RELATORE AVV. D'ALOISIO
SCADENZA 18.3.13
 - N. 114/12 RELATORE AVV. DI SILVESTRE SCADENZA 20.3.13
 - N. 115/12 RELATORE AVV. CIRILLO SCADENZA 20.3.13
 - N. 116/12 RELATORE AVV. SCOPONI SCADENZA 20.3.13
 - 11) ACQUISTO LIBRO "IL TEMPO CHE VERRÀ"
 - 12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. COCO)
 - 13) COMUNICAZIONE DI LEXTEL (RELATORI COCO E CAPPUCILLI)
 - 14) RICHIESTA COPIE FASCICOLO AVV. *
 - 15) PARERE C.N.F.: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO
 - 16) QUESTIONARIO 25.2.13 C.N.F.: REGOLAMENTO FORMAZIONE
 - 17) RICHIESTA 1.3.13 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)
 - 18) RICHIESTA 28.2.13 AVV. *
 - 19) RICHIESTA 1.3.13 DELLA C.A.AQ SU INCOMPATIBILITÀ
 - 20) COMUNICAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDENZA: MANCATO INVIO MOD. 5

21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

22) VARIE ED EVENTUALI

Il Consigliere segretario deposita originale della lettera di convocazione del Consiglio per la seduta odierna, trasmessa a mezzo PEC e e-mail a tutti i Consiglieri.

Verificata la regolarità della convocazione e della seduta, si passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

1) LETTURA E APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Letto il verbale della seduta precedente (28.2.13), il Consiglio l'approva.

2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

a) Il Presidente rende noto che all'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del TAR, tenutasi il 2 marzo 2013, ha partecipato il Cons. Di Silvestre che riferisce sui contenuti degli interventi.

b) Il Presidente rende noto che all'incontro della Cassa Nazionale di Previdenza tenutasi il 22.2.12 ha partecipato il Cons. Squartecchia che riferisce sui contenuti dell'incontro.

c) Il Presidente rende noto che l'avv. * ha richiesto il nominativo di un collega per domiciliazione.

. Il Consiglio, esaminato l'elenco per l'assegnazione di incarichi professionali di cui al vigente art. 30 reg. att. l. 241/90, delibera di indicare, secondo rotazione, l'Avv. Arturo Paolini, iscritto nell'elenco "diritti reali, obbligazioni e contratti".

3) GIURAMENTO AVVOCATI

Prestano giuramento, ai sensi dell'art. 8 L. n. 247/12, gli Avv.ti Palmieri Irene, Presutti Luca, Granata Anna Chiara, Fragassi Monica, Cirillo Valeria, Bartolini Sara, Aielli Antonio.

4) ISCRIZIONI – CANCELLAZIONI E DECADENZA PATROCINIO

Il Consiglio, esaminate le domande e verificatane la documentazione a corredo, delibera di:

a) iscrivere nell'Albo degli Avvocati i dott. Crudeli Antonella, D'Andreamatteo Raffaele

b) Il Consiglio, esaminata la richiesta dell'abogado * di iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli Avvocati, delibera di richiedere alla dr.ssa * la documentazione attestante il percorso formativo e professionale che ha portato alla sua iscrizione nell'Albo degli Avvocati di Madrid, da depositare almeno 10 gg. prima della seduta e ne dispone la convocazione per la seduta del 4 aprile 2013, alle ore 17.30. Il termine di 30 giorni di cui all'art. 6, comma 6, D.L.vo 96/2001 decorre dalla data del deposito della integrazione richiesta.

c) iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati la dott.ssa Del Greco Lea, come da separati e distinti provvedimenti che, siglati dal Presidente e dal Segretario, sono da considerare parte integrante del presente verbale;

d) cancellare dall'Albo degli Avvocati De Thomas Donatella su domanda del 4.3.13, rigettando la richiesta di esonero dal pagamento del contributo dovuto per l'anno in corso; Mastrangelo Achille per trasferimento all'Ordine di Teramo dove risulta iscritto dal 19.2.13, esonerandolo dal pagamento del contributo annuale 2013 essendo stato iscritto a Teramo già dal 19.2.2013;

e) rilasciare il nulla-osta all'avv. Moretti Leonardo Lucio per trasferimento all'albo speciale dell'Ordine di Chieti, rigettando la richiesta di esonero dal pagamento del contributo dovuto per l'anno 2013;

f) prendere atto della rinuncia della dott.ssa * alla domanda di iscrizione nella sezione speciale degli avvocati stabiliti e di disporre il rimborso della tassa di iscrizione di € 200,00 e del contributo annuale di € 150,00.

5) ISTANZE AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (RELATORE AVV. FEBBO)

- Il Consiglio, riesaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 22/02/2013 e la documentazione fornita a corredo in data 6.3.13, udita la relazione del Cons. Coco, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso consensuale per scioglimento del matrimonio civile da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per accertamento tecnico preventivo da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per modifica delle condizioni della separazione promosso dal coniuge * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 01/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per pagamento competenze retributive da proporre nei confronti di * dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Alle ore 17,02 esce il Cons. Squartecchia. Assume le funzioni di Segretario il Cons. d'Aloisio.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso per scioglimento del matrimonio da proporre congiuntamente a * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO f.f.

Alle ore 17,04 rientra e partecipa alla seduta, riassumendo le funzioni di Segretario, il Cons. Squartecchia.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 01/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Giudice di Pace di San Valentino, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 445 bis cpc per indennità di accompagnamento da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 445 bis cpc per invalidità civile da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei

requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso ex art. 445 bis cpc per benefici ex L. 104/92 da proporre nei confronti dell'INPS di Pescara dinanzi la sezione lavoro del Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per divorzio congiunto dall'ex coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione giudiziale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 04/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al ricorso in opposizione all'esecuzione da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 04/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente all'intimazione di sfratto per morosità promosso da * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per petizione di eredità da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza della sig.ra * (nata a * il *) depositata in data 05/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per separazione consensuale dal coniuge * da proporre dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per risarcimento danni da proporre nei confronti di *. dinanzi al Giudice di Pace di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.
- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei

requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

- Il Consiglio, esaminate l'istanza del sig. * (nato a * il *) depositata in data 05/03/2013 e la documentazione fornita a corredo, udita la relazione del Cons. Febbo, ritenuta la sussistenza dei requisiti di legge, delibera di accogliere la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, relativamente al procedimento per accertamento tecnico preventivo da proporre nei confronti di * dinanzi al Tribunale di Pescara, ai sensi dell'art. 126 DPR 30.05.02 n. 115, T.U.

6) FORMAZIONE CONTINUA: ESONERI - RICHIESTE ACCREDITAMENTO - RICONOSCIMENTO CREDITI (RELATORE AVV. CORRADINI)

A) ESONERI

Il Consiglio, esaminate le rispettive domande, delibera:

di dispensare dall'obbligo di conseguimento dei crediti formativi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 e 25 del Regolamento integrativo per la formazione permanente adottato da questo Consiglio in data 31.10.2007:

- la dott.ssa * chiede l'esonero per gli anni 2012 e 2013 dall'obbligo formativo.

Il Consiglio, esaminata la richiesta e la documentazione prodotta, delibera di esonerare la dott.ssa * dall'obbligo della formazione per gli anni 2012 e 2013.

- l'avv. * parzialmente nella misura del 50% sino al 31.12.2013, rinviando ogni decisione in ordine all'esonero per il triennio 2014-2016 e per il quale dovrà essere ripresentata altra istanza.

B) RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO

L'avv. Marcello Pacifico, nella qualità di Presidente dell'A.N.F., ha richiesto l'accreditamento e il patrocinio dell'Ordine per il corso avanzato in materia di arbitro, organizzato in collaborazione con l'Associazione Equilibrio di Bologna e la Fondazione Forum Aterni, che si terrà a Pescara nei giorni 22-23 marzo e 12 aprile 2013.

Il Consiglio delibera di accreditare l'evento con l'attribuzione di nr. 24 crediti formativi in materia di procedura civile, di riconoscere il patrocinio e di dispensare l'istante dal pagamento della quota in considerazione della collaborazione con la Fondazione Forum Aterni. Delibera, inoltre, di dare informazione dell'evento agli iscritti con lettera informativa.

Lo studio di psicologia giuridica del Dr. D'Andreagioanni Michele chiede l'accreditamento del convegno "Minori autori di reato", che si svolgerà a Pescara il 13 aprile 2013 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Il Consiglio, esaminata la richiesta, delibera di accreditare l'evento con l'attribuzione di nr. 6 crediti formativi in materia di diritto penale e di darne informazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.

C) RICONOSCIMENTO CREDITI

L'Avv. * chiede il riconoscimento di crediti per le attività indicate nell'istanza. Il Consiglio delibera di riconoscere all'Avv. *, in conformità all'istanza, il numero complessivo di 24 crediti.

7) RELAZIONE ANNUALE 2012

Il Presidente svolge la relazione sull'attività consiliare per l'anno 2012.

Il Consiglio delibera di darne informazione agli iscritti con lettera informativa.

Alle ore 17,15 escono i Cons.ri Stramenga e Di Silvestre.

8) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 2/12 (RELATORE AVV. CIRILLO)

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, come da separato verbale.

9) PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N. 25/11 (RELATORE AVV. TORINO-RODRIGUEZ)

Viene celebrato il procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, come da separato verbale.

10) ESPOSTI

a) Esposti:

Il Consiglio passa all'esame dei seguenti esposti:

- **NR. 102/12** proposto dall'Ordine degli Avvocati di Pescara nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. TORINO-RODRIGUEZ, delibera di aprire il procedimento disciplinare a carico dell'avv. * incolpato "di aver esercitato la professione forense durante la vigenza del provvedimento di sospensione a tempo indeterminato, comminato con delibera dell'8.7.2010, provvedendo, nell'interesse della ditta *, a redigere e notificare l'atto di citazione datato * e ad iscrivere la causa nel ruolo generale del Tribunale di *, così violando gli artt. 5, 6 e 21, canone 1, Codice Deontologico Forense. In *, in epoca anteriore e fino a tutto il 9.11.2012".

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere Istruttore l'avv. Ernesto Torino-Rodriguez..

- **N. 109/12** proposto da * nei confronti dell'avv. *.

Il Cons. Relatore Di Girolamo riferisce quanto segue:

“In data 10.12.2012 perveniva, a mezzo posta, un esposto a firma di *, la quale si doleva del fatto che l'avv. * avesse omesso di informarla in ordine allo svolgimento del mandato affidatogli nell'anno * per l'azione civile nei confronti di “*”, ancorché la stessa gliene avesse fatto reiteratamente richiesta, a mezzo del telefono, anche a mezzo di persone all'uopo incaricate.

In particolare, l'esponente riferiva che, dopo aver ricevuto una telefonata dal legale, il quale l'aveva informata “che l'importo della causa era di circa 50.000 euro, chiedendo se la stessa fosse disponibile a scendere a Pescara per firmare la quietanza chiudendo il procedimento”, non era più “stata notiziata”, pur avendo fornito “risposta affermativa”, così manifestando la propria adesione alla prospettata definizione anticipata della vicenda.

L'avv. * si discolpa fornendo una versione del fatto del tutto incompatibile con quella contenuta nell'esposto.

Sostiene l'avv. * di non aver mai ricevuto alcun mandato per intraprendere azioni giudiziarie, ma solo l'incarico di vagliare la fondatezza della pretesa di risoluzione del contratto preliminare di acquisto di una quota dalla “*.”, pari al 20%, per il prezzo di € 13.500,00, consigliando all'esponente di rivolgersi ad un legale del Foro di *, località avrebbe dovuto essere radicato il giudizio *ratione loci* e prossima al luogo ove la stessa si sarebbe trasferita, di lì a poco.

Esclude l'avv. * qualsivoglia riferimento alla somma di € 50.000,00, anche perché il prezzo della quota di “*” indicato nel preliminare era pari a € 13.500,00, precisando di aver mantenuto invariati, nel tempo, i recapiti telefonici, il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica.

Ritiene il C.O.A. che gli elementi di prova, allo stato contraddittori ed insufficienti, non suscettibili di verifica esterna, impongano l'archiviazione, essendo ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali anche all'esito dell'eventuale procedimento disciplinare, di talché la valutazione della condotta dell'iscritto può reputarsi definitiva già in questa sede, senza necessità di approfondimenti da operarsi nella sede del procedimento, che nessun apporto conoscitivo potrebbe aggiungere rispetto a quanto già acquisito.

L'esposto, pertanto, va archiviato.

Alle ore 18,40 entra e partecipa alla seduta il Cons. Manieri.

- **NR. 111/12** proposto da * nei confronti di Avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Corradini, letti gli atti ed in particolare l'esposto del 11.12.2012 con i relativi allegati e la memoria difensiva dell'iscritta del 26.02.2013 con i relativi allegati, ritenuto che dalla comparazione delle lamentele dell'esponente con le giustificazioni del legale non emergono circostanze o fatti idonei ad avere rilevanza deontologica nemmeno in astratto, posto che l'operato professionale del secondo non pare affatto riconducibile ad una “semplicissima lettera”, così come affermato dal primo, bensì ad una più completa procedura attivata nel suo interesse con ricorso avverso un provvedimento disciplinare, rilevato che, per quanto riguarda la doglianza circa la prestazione professionale dell'iscritta svolta a titolo di favore vista l'amicizia con il di lei marito, essa non sembra proprio inquadrabile in tale presunzione, valutato infatti che se da un lato è vero come l'esponente parlando con il coniuge dell'iscritta (*lamentandosi del trattamento disciplinare negativo subito*) gli chiedeva se poteva rivolgersi alla moglie in qualità ovviamente di avvocato per la propria tutela, dall'altro è anche vero che solo ciò è accaduto presentandosi il cliente solo dopo allo studio del difensore (*senza invece realizzarsi quanto detto nell'esposto e cioè che il marito dell'avv. * avrebbe assicurato l'assistito sulla gratuità o sull'attività a titolo di favore che quest'ultima avrebbe poi portato avanti*), preso atto che l'opera legale svolta dall'iscritta ha riguardato diverse fasi e più aspetti della questione trattata così come si evince dalle produzioni difensive e dalla memoria giustificativa, visto che per quanto riguarda il legittimo pagamento richiesto vi sono state riduzioni - dilazioni - attese e piena disponibilità del professionista nei confronti della parte assistita, considerato che non sembra proprio palesarsi nel caso di specie quella che l'esponente definisce una persecuzione nei suoi confronti da parte della signora * sia per difetto di elementi oggettivi che soggettivi nell'ambito deontologico, atteso che anche sotto il profilo istruttorio-probatorio delle emergenze rilevate allo stato degli atti non pare affatto corroborata la prova delle lamentele dell'esponente se non meramente cristallizzate solo nelle sue unilaterali affermazioni, delibera di archiviare l'esposto nr. 111/2012 a carico dell'avv. *.

Alle ore 18,50 entra e partecipa alla seduta il Cons. Di Silvestre.

- **NR. 112/12** proposto da Tribunale * nei confronti di Avv. * e *.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Guido Cappuccilli:

- ritenuto che nel verbale di udienza non vi sono elementi per ritenere che l'asserito “diverbio” sia ascrivibile alla condotta delle iscritte, della quale il Magistrato del tribunale di * non ha fornito alcuna indicazione;

- considerato che neppure l'interruzione dell'interrogatorio pare addebitabile all'assenza degli avvocati * e *, sia perché limitato a pochissimi minuti sia perché giustificato dal pianto della interrogata che, come affermato dal giudice, impediva la prosecuzione dell'interrogatorio;

- valutato che nel verbale il Giudice non rappresenta in alcun modo che la condotta delle iscritte abbia leso le sue prerogative ovvero ne abbia offeso la persona;
- preso inoltre atto che non è pervenuta a questo COA alcuna lagnanza da parte della persona interrogata nel relativo giudizio ovvero del suo difensore in ordine al contegno delle iscritte;
- considerato, pertanto, che gli elementi offerti dal Tribunale di * non lasciano intravedere potenziali violazioni dei canoni deontologici,

PTM delibera di archiviare l'esposto.

Alle ore 19,30 esce il Cons. Di Girolamo.

- **NR. 113/12** proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. d'Aloisio, delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

Alle ore 19,35 rientra e partecipa alla seduta il Cons. Di Girolamo.

- **NR. 114/12** proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Di Silvestre, rilevata la connessione con l'esposto nr. 115/12, delibera la riunione di quest'ultimo esposto con il presente.
- **NR. 115/12** proposto da * nei confronti di Avv. *. Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Cirillo, rilevata la connessione con l'esposto nr. 114/12, delibera la riunione del presente esposto con l'esposto nr. 114/12, che diventa il portante. Gli esposti vengono quindi trattati congiuntamente.

Il Consiglio delibera l'apertura del procedimento disciplinare a carico dell'avv. *, con i seguenti capi di incolpazione:

1) "Per avere violato l'art. 42 del Codice Deontologico Forense (Restituzione di documenti), non avendo restituito alla propria assistita, sig.ra *, che più volte glie ne aveva fatto richiesta, la documentazione che la stessa le aveva in precedenza consegnato, in originale, al fine di agire in giudizio nei confronti del titolare del Bar * di Pescara, locale presso il quale la sig.ra * aveva prestato la sua attività lavorativa". In Pescara fino al 20.12.2012

2) "Per avere violato l'art. 42 del Codice Deontologico Forense (Restituzione di documenti), non avendo restituito alla propria assistita, sig.ra *, che più volte glie ne aveva fatto richiesta, la documentazione che la stessa le aveva in precedenza consegnato, in originale, al fine di agire in giudizio nei confronti del titolare del Bar * di Pescara, locale presso il quale la sig.ra * aveva prestato la sua attività lavorativa". In Pescara fino al 20.12.2012

Ai sensi dell'art. 17 del regolamento della disciplina delle attività istituzionali assume le funzioni di consigliere Istruttore l'avv. Ugo Di Silvestre

- **NR. 116/12** proposto dal Tribunale di * nei confronti di Avv. *.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere Delegato, avv. Andrea Scoponi, ritenuto:

- che nel nostro ordinamento processuale, stante la natura personale e fiduciaria dell'incarico difensivo, non è possibile configurare l'istituto della rinuncia tacita/implicita all'incarico, desunta unicamente da *facta concludentia*, vale a dire dalla condotta processuale tenuta dal difensore nominato;

- che in difetto di una espressa disposizione di legge ed al di là delle ipotesi del tutto particolari di abbandono o di rifiuto della difesa, previste dall'art. 105 c.p.p., non compete all'Autorità Giudiziaria sindacare le scelte difensive, laddove compito del Giudice è solo quello di garantire all'imputato un'adeguata assistenza, mediante l'applicazione dell'istituto della nomina del difensore di ufficio;

- che le scelte difensive sono espressione di esercizio libero, autonomo e inviolabile del diritto di difesa, costituzionalmente tutelato e che in tal senso anche l'assenza del difensore può configurare esercizio concreto ed efficace di una strategia processuale;

- che nell'assenza del difensore, denunciata dall'autorità giudiziaria esponente, non si rinvergono elementi tali da ritenere configurabile l'ipotesi di abbandono della difesa, ai sensi dell'art.105 c.p.p., che secondo l'insegnamento della Suprema Corte "*non è desumibile dal solo comportamento processuale del difensore di fiducia stante l'equivocità di un dato di mera astensione e la sua riconducibilità ad una diversa, alternativa ed insindacabile, strategia processuale*" (Cass. SS.UU. 13.06.2011 n. 12903);

- che il canone dell'art. 38 del Codice Deontologico Forense impone la comunicazione dell'assenza all'Autorità precedente soltanto nel caso di impedimento del difensore d'ufficio a comparire;

- che, pertanto, la mancata presentazione all'udienza da parte del difensore di fiducia, il quale ometta di comunicare la sua assenza senza giustificarla, non costituisce di per sé violazione del mandato idonea ad integrare la violazione di doveri deontologici, non potendosi in tale comportamento individuare trascuratezza degli interessi della parte assistita che, in ipotesi, potrebbe anche giovare di tale condotta processuale;

- che non risultano pervenute doglianze da parte dell'assistito.

Tanto premesso il Consiglio delibera non luogo a provvedere in relazione all'esposto che viene, pertanto, archiviato.

11) ACQUISTO LIBRO "IL TEMPO CHE VERRÀ"

Il Consiglio delibera l'acquisto di nr. 75 copie del volume "Il tempo che verrà" al fine di farne omaggio ai neo-avvocati in occasione del giuramento.

Alle ore 20,10 esce il Cons. d'Aloisio.

12) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORE AVV. COCO)

Il Consiglio, udita la relazione del Cons. Coco, rilevato che il COA non può rilasciare pareri su questioni specifiche, delibera il non luogo a provvedere.

13) COMUNICAZIONE DI LEXTEL (RELATORI COCO E CAPPUCILLI)

Il Consiglio, udita la relazione dei Cons.ri Coco e Cappuccilli, delibera il non luogo a provvedere in considerazione dell'avvenuta disdetta del contratto con Lextel.

Alle ore 20,20 esce il Cons. Manieri ed entra il Cons. Stramenga.

14) RICHIESTA COPIE FASCICOLO AVV. *

L'avv. * ha depositato in data 26.2.13 richiesta di "copia integrale del fascicolo di studio e del giudizio di primo grado causa *, depositati dall'avv. *".

In data 2.3.13 l'avv. * ha depositato nota avente ad oggetto "riepilogo richieste relativamente al fascicolo di studio e al fascicolo di parte del Giudizio di primo grado che l'Avv. * ha depositato presso codesto On.le Consiglio, in data 29 gennaio 2013".

Il Consiglio, esaminate le sopra riportate richieste dell'Avv. *; ritenuto che la stessa ha opposto all'Avv. * il rifiuto a ritirare il fascicolo di parte del giudizio nr. * R. GUL Tribunale di * e le copie esecutive della sentenza che ha definito il giudizio; considerato che nella richiesta del 02.03.2013 l'istante ha dichiarato di non voler ritirare l'originale dei predetti atti che l'Avv. * ha depositato presso la Segreteria del COA; ritenuto che la competenza dell'Ordine in relazione alla restituzione dei documenti è prevista dall'art. 66, comma 2, R.D.L. 27.11.1933, n. 1578 esclusivamente su richiesta dell'interessato e che il soggetto tenuto alla restituzione è l'iscritto, mentre nella fattispecie è l'avvocato che chiede all'Ordine di curare la restituzione degli atti alla parte; ritenuta la irricevibilità della documentazione da parte dell'iscritto e atteso il rifiuto dell'Avv. *, parte nel giudizio di merito, di ritirare la documentazione depositata, delibera la immediata restituzione del fascicolo di parte nr. * R. GUL Tribunale di * e delle copie esecutive della Sentenza nr. * all'Avv. * e il rigetto delle sopra riportate richieste dell'Avv. *, in quanto afferenti documenti che il Consiglio non può in alcun modo trattenere.

15) PARERE C.N.F.: AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Il Consiglio prende atto del parere del CNF del 20.02.2013 in materia di compatibilità dell'attività di amministratore di condominio con l'iscrizione all'Albo degli Avvocati e delibera di darne comunicazione agli iscritti a mezzo lettera informativa.

Alle ore 20,55 esce il Cons. Di Silvestre.

16) QUESTIONARIO 25.2.13 C.N.F.: REGOLAMENTO FORMAZIONE

Il Consiglio delibera di rinviare la trattazione alla prossima seduta.

17) RICHIESTA 1.3.13 AVV. * (RELATORE AVV. CAPPUCILLI)

L'avv. * ha richiesto un parere in materia di autorizzazione al ministero di cause in regime di patrocinio a spese dello Stato.

Il COA letta la richiesta di parere presentata dall'avv. *, rilevato che:

-l'art. 74 del DPR 115/2002 prevede che è assicurato il patrocinio a spese dello Stato in materia penale, civile, amministrativa, contabile, tributaria e nella volontaria giurisdizione;

- l'Ordine ogni anno aggiorna i relativi elenchi, che sono distinti secondo le materie sopra citate, per cui vi è un apposito elenco concernente la Volontaria Giurisdizione;

- considerato che il Coa è tenuto al vaglio di ammissibilità dell'istanza di ammissione e, in tale contesto, non deve verificare l'iscrizione al relativo elenco dell'avvocato indicato dalla parte essendo l'ammissione riferita alla parte e non al legale;

ritenuto che la decisione in ordine al diritto alla liquidazione delle competenze legali, anche in relazione all'iscrizione o meno del legale nell'elenco, attiene solo ed esclusivamente al Giudice;

considerato, pertanto, che il parere richiesto attiene ad una valutazione – da osservare in sede di liquidazione – che è di pertinenza del magistrato;

PTM il COA delibera di non poter rendere il parere richiesto dando comunicazione della propria decisione all'istante.

18) RICHIESTA 28.2.13 AVV. *

L'avv. * ha inviato, per conoscenza, lettera indirizzata al Presidente del Tribunale di Pescara su provvedimenti opportuni nei confronti del C.T.U. dott. *. Il Consiglio prende atto.

19) RICHIESTA 1.3.13 DELLA C.A. AQ SU INCOMPATIBILITÀ

Il Presidente della Corte di Appello di L'Aquila chiede informazioni utili in ordine al patrocinio eventualmente svolto davanti al Tribunale di Pescara dall'avv. *. Il Consiglio, preso atto della richiesta del Presidente del COA

del 27.02.2013; ritenuto di non avere le informazioni richieste che sono nella disponibilità degli Uffici Giudiziari, delibera di riscontrare la richiesta nei termini di cui sopra.

20) COMUNICAZIONE CASSA NAZIONALE PREVIDENZA: MANCATO INVIO MOD. 5

Il Consiglio, vista l'ora tarda, rinvia la trattazione alla prossima seduta.

21) AUTORIZZAZIONI L. 53/94

Il Consiglio

- a. prende atto della richiesta dell'Avv. Cipollone Lorella di autorizzazione alla notificazione di atti e vidimazione del registro e, udita la relazione del Cons. Squartecchia, in sostituzione del Cons. d'Aloisio, cui il procedimento è stato assegnato ai sensi dell'art. 1 del regolamento di applicazione della Legge 53/94, autorizza, a termini di regolamento, il Cons. d'Aloisio a vidimare e numerare l'apposito registro dell'Avv. Cipollone Lorella.

22) VARIE ED EVENTUALI

- a) Il Consiglio, stante l'assenza del Cons. La Morgia, rinvia ad altra seduta l'esame del tentativo di conciliazione tra l'avv. * e il sig. *.

Alle ore 21,15, esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta viene sciolta.

IL CONS. SEGRETARIO

IL PRESIDENTE